



**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
E PIANO DELLE PREINSEGNE**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA  
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

Allegato (n. 1) e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 13 aprile 2006

Integrato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 04.06.2007.

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.02.2009.

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16.03.2009.

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 25.07.2011.

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 26/09/2011.

## SOMMARIO

TITOLO I	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	Pagina
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
<b>ARTICOLO 1</b>	Ambito e scopo del Piano	4
CAPO II	DEFINIZIONI	
<b>ARTICOLO 2</b>	Mezzi e impianti pubblicitari	4
ARTICOLO 3	Insegna di esercizio	5
<b>ARTICOLO 4</b>	Preinsegna	5
<b>ARTICOLO 5</b>	Cartello	5
<b>ARTICOLO 6</b>	Manifesto	6
<b>ARTICOLO 7</b>	Striscione, locandina, stendardo e bandiera	6
ARTICOLO 8	Segno orizzontale reclamistico	6
<b>ARTICOLO 9</b>	Impianto di pubblicità o propaganda	6
<b>ARTICOLO 10</b>	Impianto pubblicitario di servizio	7
<b>ARTICOLO 11</b>	Sorgente luminosa	7
CAPO III	DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E <b>IMPIANTI DI PROPAGANDA – NORME COMUNI</b>	
<b>ARTICOLO 12</b>	Disposizioni di carattere generale	7
<b>ARTICOLO 13</b>	Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità	9
<b>ARTICOLO 14</b>	Dimensione dei mezzi pubblicitari	9
<b>ARTICOLO 15</b>	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	9
<b>ARTICOLO 16</b>	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi	10
<b>ARTICOLO 17</b>	Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza	11
ARTICOLO 18	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	14

CAPO IV	<b>CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI</b>	
ARTICOLO 19	Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio	15
ARTICOLO 20	Caratteristiche particolari delle preinsegne	15
ARTICOLO 21	Titolarità del sostegno per le preinsegne	17
ARTICOLO 22	<b>Caratteristiche particolari delle bandiere</b>	17
ARTICOLO 23	<b>Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici</b>	17
ARTICOLO 24	Caratteristiche particolari delle targhe di esercizio	17
ARTICOLO 25	Caratteristiche delle targhe pubblicitarie	17
ARTICOLO 26	Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere	18
ARTICOLO 27	Impianti fissi per le affissioni	18
ARTICOLO 28	Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni	19
ARTICOLO 29	Pubblicità con e sui veicoli	19
ARTICOLO 30	Pubblicità fonica	19
CAPO V	<b>COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE</b>	
ARTICOLO 31	Centro storico – Disciplina speciale	20
ARTICOLO 32	Centro storico – Insegne e Targhe	20
ARTICOLO 33	Altre zone tutelate	20
CAPO VI	<b>TABELLE RIASSUNTIVE</b>	
TABELLA 1	Definizioni (art. 3-4-5-6-7-8-9-10-11)	22
TABELLA 2	Dimensione delle insegne	26
TABELLA 3	Dimensione degli altri mezzi pubblicitari	27
TABELLA 4	Dimensione delle preinsegne	28
TABELLA 5	Indicazioni per l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari	29
TABELLA 6	Localizzazioni e distanze per tutti i mezzi pubblicitari	31
CAPO VII	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
ARTICOLO 34	Norma transitoria	35
ARTICOLO 35	Entrata in vigore	35
<b>TITOLO II</b>	<b>PIANO DELLE PREINSEGNE</b>	
ARTICOLO 1	<b>PIANO GENERALE E SUDDIVISIONE TERRITORIALE</b>	36
ARTICOLO 2	<b>PIANO DELLE PREINSEGNE NEL CENTRO STORICO</b>	36
ARTICOLO 3	<b>PIANO DELLE PREINSEGNE NELLA ZONA INDUSTRIALE</b>	36
ARTICOLO 4	<b>CENSIMENTO DELLA PUBBLICITA'</b>	36

# TITOLO I – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – Ambito e scopo del Piano

1. Le disposizioni del presente Piano disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (artt. da 1 a 37);
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

2. La disciplina della comunicazione o dell'informazione, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impianistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico - architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

3. Il Piano generale degli impianti disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio comunale:

- a) centro storico;
- b) territorio comunale;
- c) zona industriale;
- d) zone di interesse artistico, storico, culturale ed ambientale.

4. Il centro storico è individuato dallo strumento urbanistico generale (P.R.G.).

5. La nozione di centro abitato è definita dall'art. 3 del D.Lgs. 285/1992. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale n° 240 del 12/6/1993.

*6. Le zone industriali, di interesse artistico, storico, culturale e ambientale sono evidenziate nella planimetria allegata al regolamento. (tavola 1).*

## CAPO II DEFINIZIONI

### ART. 2 – Mezzi e impianti pubblicitari

1. Ai fini del presente Piano, per "insegna di esercizio", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo e bandiera", "impianto pubblicitario di servizio", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità o propaganda" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.

2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

3. Si definisce "impianto pubblicitario temporaneo" il manufatto, con le caratteristiche e i limiti dimensionali previsti dal Piano per le diverse tipologie di impianti pubblicitari, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili.

### **ART. 3 –Insegna di esercizio**

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri e distanziati fra loro di almeno 25 m.

4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);

b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);

c) insegna frontale;

d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;

e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);

f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro;

g) insegne a totem;

h) insegna a tenda;

i) insegna parte a facciata e parte a tetto.\*

### **ART. 4 – Preinsegna (a.m.p.)**

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

### **ART. 5 – Cartello**

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).

3. Si definisce "cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie" l'impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.

---

\*lettera i) aggiunta con GC 184 del 26/09/2011

4. Si definisce "cartello indicatore dei lavori edili", il cartello riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, le cui dimensioni non devono essere inferiori a 1,00 x 0,70 mq. Può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie non può superare gli 8 mq.

5. Le ditte pubblicitarie devono produrre in allegato all'istanza una copia del contratto di pubblicità da espletare sul territorio comunale in essere pari alla durata dell'autorizzazione richiesta. Se il contratto stipulato ha una durata inferiore la concessione rilasciata dal Comune avrà una validità pari esclusivamente per il periodo del contratto.\*

#### **ART. 6 – Manifesto**

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

#### **ART. 7 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera (a.m.p.)**

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

#### **ART. 8 – Segno orizzontale reclamistico (a.m.p)**

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### **ART. 9 - Impianto di pubblicità o propaganda (a.m.p.)**

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, che sia collocato su aree pubbliche o private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) "**targa di esercizio**", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all'art. 24, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3 comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

---

comma 5) aggiunto con GC 184 del 26/09/2011

b) **"targa pubblicitaria"**, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall'art. 25 del presente Piano;

c) **"impianti fissi per le affissioni"**, cioè gli impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie:

1. **"poster"**: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale
2. **"stendardo"**: impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente
3. **"tabella"**: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro;

d) **"impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile"**, cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;

e) **"impianto di insegne o targhe coordinate"**, ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;

f) **"vetrofanìa"**, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

g) **"telo per ponteggi di cantiere"**, il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;

h) le **"strutture mobili"** (es. carrelli appendice) e gli **"autoveicoli per uso speciale"** (c.d. "posterbus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2 lettera q del D.P.R. 495/92);

i) i **"totem"**, consistenti in manufatti a due o più facce, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo;

#### **ART. 10 – Impianto pubblicitario di servizio**

1. E' definito "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### **ART. 11 – Sorgente luminosa**

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, nel rispetto della legge regionale 17 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

### **CAPO III DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI PROPAGANDA – NORME COMUNI**

#### **ART. 12 – Disposizioni di carattere generale**

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare insegne, preinsegne,

cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell'eccessiva quantità di messaggi, determinano:

- a) confusione con la segnaletica stradale;
- b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
- c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) contrasto o comunque lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi;
- e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.

**Sono altresì vietati mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, con eccezione dell'area identificata come industriale dalla tavola 1 allegata.**

2. E' vietata l'installazione di preinsegne e di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti, da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati se il messaggio pubblicitario è percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. La collocazione di impianti di preinsegne e di mezzi pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti e delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può esserne consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

\*4 E' altresì consentita la collocazione di spazi pubblicitari su cestini, fioriere, panchine, orologi, rastrelliere per biciclette, transenne parapetonali e pensiline per autobus nei centri abitati e previa autorizzazione del Comune. L'autorizzazione può essere rilasciata per un massimo di 4 anni. La proprietà degli impianti, anche se realizzati a cura e spese delle ditte installatrici, resta in capo al Comune. L'autorizzazione è revocata se l'impianto pubblicitario rimane inutilizzato per oltre sei mesi dalla data di autorizzazione. L'autorizzazione può essere revocata se l'impianto risulta difforme rispetto alle caratteristiche estetiche indicate nella domanda di autorizzazione o alle prescrizioni ivi apposte dall'ufficio per conformare le installazioni ai requisiti minimi di estetica dell'arredo urbano circostante.

5. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi aggettanti su area pubblica e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.

6. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda che svolgono anche servizi di pubblico interesse, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi della giunta comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

7. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.

8. La localizzazione dei veicoli pubblicitari è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta o in aree pubbliche diverse, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione.

---

\* comma 4 integrato con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 04.06.2007



9. Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) le targhe di esercizio con dimensioni massime di cm 40x25, fermo restando al momento dell'installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico e purchè non siano posizionate su edifici vincolati del decreto legislativo 490/2000;
- b) le vetrofanie, di superficie non superiore a 1 metro quadrato;

le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla legge 5/2/1992 n. 175, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 657/1994, in quanto già soggette ad autorizzazione comunale.

\*10. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento), ancorchè stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc. in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque generare confusione con la segnaletica stradale. E' possibile inserire nel messaggio pubblicitario, al fine di indicare la direzione della sede, un simbolo indicativo costituito da un "triangolo" le cui dimensioni devono essere contenute all'interno di un quadrato di cm. 20x cm. 20.

Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso.

11. Entro i centri abitati è vietata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in ogni parte componente le strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria e in prossimità degli stessi, entro la distanza di 50 metri.

12. E' vietato il volantinaggio se non consegnato a mano. E' altresì vietato il posizionamento di materiale pubblicitario sulle autovetture in sosta.

13. Gli "impianti pubblicitari temporanei" sono soggetti a provvedimento autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere comunque superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive. In tutti i casi, l'installatore deve rimuovere gli impianti entro sette giorni dal termine dell'evento, ovvero nel termine indicato nell'autorizzazione.

### **ART. 13 - Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità**

1. Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi pubblicitari su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli uffici che su proposta ed elaborazione da parte di eventuali soggetti concessionari dell'Ente.

2. All'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, come definite dall'art. 2 del Codice della strada, col fine di svolgere un servizio di pubblico interesse, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che lo stesso stabilisce secondo la competenza assegnata dal Codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

---

\* comma 10 integrato con delibera della Giunta Comunale n. 153 del 25.07.2011

## **ART. 14 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 48 del D.P.R. 495/1992.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano. (tabella 2-3)

## **ART. 15 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di sicurezza stradale e di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 comma 4 del Codice della strada.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. All'interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m 1,5 di cui al comma precedente, per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem). Se i mezzi pubblicitari persistono su camminamenti pedonali devono avere il bordo inferiore ad un'altezza maggiore uguale a 2,20.

## **ART. 16 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi**

### **Fuori dai centri abitati**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa complessivamente superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento anche per riflesso sui mezzi pubblicitari (diretto o indiretto).

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso, e possono essere in deroga al comma 2 sempre a discrezione dell'ente proprietario della strada.

4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.

### All'interno dei centri abitati

5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

<b>TIPO DI STRADA URBANA</b>	<b>Distanza dal bordo della carreggiata <math>D_{CAR} &lt; (m)</math></b>	<b>Distanza da intersezione semaforizzata <math>D_{INT} &lt; (m)</math></b>
D	15	300
E	10	200
F	10	150

### ART. 17 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 16, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita ai sensi dell'art. 51 comma 1 del DPR 495/1992 l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti, come individuati nel successivo art. 27.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 3 dal limite della carreggiata;
- b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m 150 prima dei segnali di indicazione;

- f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto 20 del Codice della strada;
- h) m 250 prima delle intersezioni;
- i) m 100 dopo le intersezioni;
- j) m 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20 del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e ove consentito dal presente Piano, esso è autorizzato ed effettuato di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23 comma 6 del Codice della strada: " il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento del carburante. Nell'interno dei centri abitati limitatamente alle strade tipo E ed F per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."

Inoltre è vietato posizionare mezzi pubblicitari :

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- e) entro 3 m dalla carreggiata stradale.

E' consentita la deroga, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3 lettera a) limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere sia il bordo verticale interno sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non inferiore a quella individuata nella tabella sotto riportata:

TIPO DI STRADA	DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE O DAL BORDO ESTERNO DELLA BANCHINA (m)
D	2
E	1
F	0,50

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 16 del presente Piano.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati la percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è riportata nella tabella 3.

7. Entro i centri abitati le distanze di cui al comma 4 non si applicano per gli impianti fissi per le affissioni collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 0,50 m.

8. Fuori ed entro i centri abitati nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui è prevista la collocazione degli impianti, già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi e manufatti vari, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento di impianti fissi per le affissioni in allineamento con le costruzioni fisse, i muri, con i tronchi degli alberi e i manufatti vari. Gli impianti non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

9. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata e ad eccezione dei limiti di altezza da terra di cui all'art. 19 comma 4.

10. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

11. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la

promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m.

12. E' consentita la collocazione di "totem", aventi le caratteristiche di impianti pubblicitari temporanei, esclusivamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli o iniziative commerciali.

13. Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale.

14. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

15. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

16. Fuori dal centro storico è consentita, nelle posizioni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, l'esposizione temporanea di elementi pubblicitari che attraversano strade, vie o piazze, per iniziative di carattere commerciale.

17. Gli impianti installati dal Comune di Orzinuovi o dai suoi concessionari possono derogare dalle distanze indicate al comma 4 del presente articolo sulla base di scelte pianificatorie stabilite dal Comune.

18. Entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di m 50, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria, nel rispetto dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

## **ART. 18 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C, D, E ed F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2 comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in

misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

## **CAPO IV CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

### **ART. 19 – Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio**

1. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m 3 e m 5,1.

2. La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,2.

3. Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15.

4. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 10; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. La collocazione di insegne a tetto è ammessa esclusivamente in zone artigianali e commerciali, come definite nel P.R.G. (P.G.T.), con posizionamento verticale in facciata.

6. La collocazione di insegne a totem è ammessa di norma nell'area di pertinenza delle attività.

7. L'insegna a tenda, costituita da una scritta, un simbolo, un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività cui si riferisce, è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.

### **ART. 20 – Caratteristiche particolari delle preinsegne**

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni entro i limiti inferiori di 100x20 e superiori di 150x30 cm.

2. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo, il carattere delle scritte deve essere uguale a quello utilizzato normalmente nella segnaletica stradale (vedi tabella II 22/d-22/e- 22/f- 22/l- 22/m-22/n) e le denominazioni delle aziende e/o l'attività specificata deve essere minuscolo con esclusione della prima lettera. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale.


3. Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie:

- a) all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale, possono essere installate preinsegne dal formato 125x25 cm nelle posizioni specificate dal Piano (allegato A tavole 3a-3b-3c). Tali localizzazioni possono essere modificate a discrezione dell'Amministrazione e in relazione a esigenze di sicurezza stradale;
- b) fuori dalla zona B (industriale) e all'interno dei centri abitati le preinsegne non possono essere installate:

1. ad una distanza inferiore a 30 m dalle intersezioni nelle strade tipo F;
2. a meno di 30 metri prima e dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione e indicazione nelle strade tipo F;
3. a meno di 30 metri dalle intersezioni semaforizzate nelle strade tipo F;
4. a meno di 50 metri da segnali di pericolo e prescrizione nelle strade tipo E;
5. di 25 m da altri mezzi pubblicitari su strade tipo E e tipo F.

Le preinsegne in tutto il territorio comunale devono corrispondere alla figura seguente:

<b>TIPO 1</b>		<b>PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE-TIPO E-F URBANE ED EXTRAURBANE DOTATE DI MARCIAPIEDI DI RIDOTTE DIMENSIONI</b>
Dimensione targa	<b>100x20 cm</b>	
Altezza supporto fuori terra	<b>300 cm</b>	
N.max preinsegne	<b>2</b>	

<b>TIPO 2</b>		<b>PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE TIPO C2-E -F</b>
Dimensione targa	<b>125x25 cm</b>	
Altezza supporto fuori terra	<b>300 cm</b>	
N.max preinsegne	<b>6</b>	

4. Le tipologie di cartelli sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute.

5. La delimitazione delle zone di attività concentrate di cui al comma 3 lett. a) è definita nella tavola 1 del presente regolamento. Nelle more dell'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale delle posizioni di cui al comma 3 lettera a), le autorizzazioni per l'installazione delle preinsegne all'interno delle zone di attività concentrate sono rilasciate nel rispetto del Codice della strada.

6. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. All'interno dei centri abitati in presenza di particolari condizioni ambientali è concesso solo ed esclusivamente l'utilizzo dei sostegni illustrati.

7. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:



- a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".

Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

8. Per le ditte ubicate al di fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana secondo le prescrizioni delle presenti norme e comunque in numero massimo di quattro preinsegne (oppure due fronte/retro) per ogni ditta, purché non ricadano nelle aree vincolate di cui alla tavola 1.

9. L'Amministrazione comunale, mediante l'approvazione dei piani di cui all'art. 12 comma 6, può stabilire, entro i centri abitati, diverse modalità di ubicazione e di installazione delle preinsegne.

#### **ART. 21 – Titolarità del sostegno per le preinsegne**

1. Per gli impianti di preinsegne installati all'interno del territorio, il Comune di Orzinuovi conserva la proprietà dei pali di sostegno al fine di garantire la corretta applicazione del piano di segnalamento, anche se installati a spese di richiedenti. I sostegni utilizzati per le suddette preinsegne devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne, secondo le modalità e tempi previsti nella relativa autorizzazione. Ogni supporto deve essere esattamente individuato e cartografato nel rispetto delle presenti norme all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.

#### **ART. 22 – Caratteristiche particolari delle bandiere**

1. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 del presente Piano.

#### **ART. 23 – Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **ART. 24 – Caratteristiche particolari delle targhe di esercizio**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva.

#### **ART. 25 – Caratteristiche particolari delle targhe pubblicitarie**

1. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

In particolar modo nel centro storico zona A le posizioni delle targhe pubblicitarie vengono fissate secondo criteri stabiliti nella planimetria allegata (**tavola 2**).

#### **ART. 26 – Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere**

1. E' ammessa la collocazione di teli pubblicitari in aderenza ai ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi, previo nulla osta del proprietario dell'immobile.
2. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro.

#### **ART. 27 – Impianti fissi per le affissioni**

1. Non è consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella" collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti. Non è autorizzata la sostituzione degli esistenti in caso di rimozione per vetustà o usura.

2. Gli impianti fissi per le affissioni collocati su aree pubbliche o private ove il messaggio sia percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico devono rispettare le norme della presente disciplina e quelle della disciplina urbanistico - edilizia del Comune e si suddividono in:

- a) impianti per le affissioni dirette;
- b) impianti per le pubbliche affissioni.

3. Le affissioni dirette sono effettuate su spazi pubblici da attribuire a soggetti privati previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione.

4. Le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti nel bando di gara o nella convenzione, nel rispetto, relativamente alle superfici degli impianti, di quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. In caso di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi pubblici per l'installazione di impianti privati per le affissioni dirette di manifesti, l'atto di aggiudicazione della gara vale come autorizzazione all'installazione a favore della ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata della concessione.

6. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.

7. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire le affissioni, a cura del Comune, su impianti di cui al precedente comma 2 lettera b), di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, nelle misure stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di messaggi di natura commerciale.

8. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nonché le modalità per l'effettuazione del relativo servizio sono stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

9. Con riferimento all'art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/1992, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori degli spazi indicati al precedente comma 3.

#### **ART. 28 – Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni**

1. Gli impianti "tipo poster", formato m 6x3, sono costituiti principalmente da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale, e possono essere collocati a terra o a parete.

Se collocati a terra gli impianti devono essere costituiti da una struttura autoportante, mono o bifacciale, realizzata in profilati metallici e sostenuta da un massimo di tre montanti.

2. Gli impianti "tipo standard" sono rappresentati dai seguenti formati:

- d) formato cm 70 x 100
- e) formato cm 140 x 200
- f) formato cm 200 x 140
- g) formato cm 280 x 200

I suddetti impianti sono costituiti principalmente da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale e collocati a terra. L'impianto è costituito da una struttura autoportante, bifacciale, realizzata in profilati metallici, sostenuta da due montanti.

3. Il pannello centrale degli impianti di cui ai commi 1 e 2, riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, è realizzato in materiale durevole e sufficientemente rigido. L'intero manufatto deve essere realizzato in materiale interamente protetto dalla corrosione o comunque non ossidabile. La struttura deve essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e trasporto in loco. Gli impianti "tipo poster" e "tipo standard" sono inoltre dotati di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario e il numero identificativo dell'impianto. La collocazione degli stessi è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.

4. Gli impianti tipo "tabella" sono costituiti da un pannello in lamiera non ossidabile racchiuso da una cornice fissata a muro, di dimensioni uguali o multiple di cm 70x100. La collocazione dell'impianto è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.

#### **ART. 29 – Pubblicità con e sui veicoli \***

Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità sui veicoli e con i veicoli:

1. La pubblicità sui veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della strada e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e del successivo comma 2.

2. La pubblicità effettuata con strutture mobili o autoveicoli di cui all'art. 9 comma 2 lettera h) è consentita solo se svolta in forma itinerante.

3. Qualora la sosta si protragga oltre le ventiquattro ore la localizzazione dei veicoli pubblicitari è ammessa esclusivamente su suolo pubblico o d'uso pubblico, previo ottenimento di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. In caso contrario, durante la sosta delle strutture mobili o dei veicoli la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia di qualunque messaggio.

#### **ART. 30 – Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita:

- a) fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada;
- b) entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazioni e spettacoli, previa autorizzazione del funzionario responsabile.

2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24/04/1975 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal piano di zonizzazione acustica comunale.

---

\* art. integrato e modificato con G.C. 120 del 04.06.2007

## **CAPO V COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

### **ART. 31 – Centro storico - Disciplina speciale**

1. In centro storico è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo e in quello successivo.
2. In centro storico è ammesso l'uso di striscioni e stendardi recanti informazioni pubblicitarie di carattere culturale ed istituzionale, previa specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
3. E' consentita l'installazione di vetrinette porta menù di dimensioni di circa cm 40x30, sporgenti cm 5, da collocarsi sulla facciata esterna di fianco all'ingresso dell'esercizio commerciale.
4. Per le installazioni segnaletiche consentite, inserite in centro storico, il Comune può provvedere anche con appositi piani d'arredo urbano.
5. E' ammessa l'installazione di pannelli didattici previamente autorizzati dai competenti uffici, finalizzati all'illustrazione dei monumenti, dell'ambiente urbano e di manifestazioni culturali e, nei quali siano contenuti il «logo» e anche le «comunicazioni» degli eventuali sponsor che partecipano all'iniziativa.
6. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati all'interno del centro storico possono essere mantenuti in deroga alla presente disciplina speciale, purché non in contrasto con le norme del Codice della strada.
7. In centro storico è ammessa la collocazione di teli pubblicitari a copertura di ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro e recare, per gli edifici di interesse storico-architettonico, la restituzione fotografica/pittorica della facciata dell'immobile. Su detti teli è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari, di colore prevalentemente chiaro, per una superficie massima pari al 50% della superficie del telo.

### **ART. 32 – Centro storico – Insegne e targhe**

1. La collocazione e le caratteristiche delle insegne relative ai negozi e alle vetrine, nonché delle targhe, sono disciplinate dai criteri e prescrizioni per la valorizzazione dei caratteri ambientali della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico.

### **ART. 33 – Altre zone tutelate**

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente articolo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata:
  - a. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico o in prossimità di essi (art. 50 D.Lgs. 29/10/1999 n. 490);
  - b. nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nel D.Lgs. 42/2004 e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni ambientali;
  - c. nelle zone dei fontanili;
  - d. nelle zone di rispetto panoramico ed ambientale;
  - e. nelle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto cimiteriale;
  - f. sugli immobili (edifici e aree) di valore storico-ambientale definiti dal P.R.G. o in prossimità di essi.
2. Per le installazioni segnaletiche ammesse, inserite in zone omogenee ed unitarie, il Comune può provvedere anche attraverso appositi piani di arredo urbano.
3. La collocazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone di cui al presente articolo è consentita alle seguenti condizioni:

- a) le caratteristiche delle insegne sono disciplinate conformemente a quanto specificato all'art. 19 del Piano;
- b) le insegne relative ai casi di cui al comma 1 lett. a) e lett. b) sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 42/2004.

**CAPO VI TABELLE RIASSUNTIVE**

<b>TABELLA 1</b>	<b>Definizioni (artt. 3-4-5-6-7-8-9-10-11)</b>		
<b>INSEGNA DI ESERCIZIO</b>	E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.		
	<p>A bandiera orizzontale</p> 	<p>A bandiera verticale</p> 	<p>Frontale</p> 
	<p>A tetto</p> 	<p>Pensilina</p> 	<p>Insegna su palina</p> 
	<p>A muro</p> 	<p>A totem</p>	<p>A tenda</p>
<b>PREINSEGNA</b>	Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.		
			
<b>CARTELLO</b>	Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente,		

	<p>sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).</p>
	
<p><b>MANIFESTO</b></p>	<p>Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.</p>
<p><b>STRISCIONE LOCANDINA STENDARDO E BANDIERA</b></p>	<p>Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.</p> <p>Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.</p> 
<p><b>SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO</b></p>	<p>E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p>

<b>IMPIANTO DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>	<p>E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, che sia collocato su aree pubbliche o private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p>		
	<p>Targa di esercizio</p> <p>Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all'art. 24, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.</p>	<p>Targa pubblicitaria</p> <p>Targa di esercizio quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall'art. 25.</p>	<p>Impianti fissi per affissioni</p> <p>Impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;</li> <li>2. "stendardo": impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;</li> <li>3. "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro.</li> </ol>
			<p>Tipo tabelloni elettorali</p>



			
	Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile	Impianto di insegne o targhe coordinate	Vetrofania
	Manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda di prodotti e di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta.	Manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali	Riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
	Telo ponteggi di cantiere	Pubblicità con e sui veicoli	
	Manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.	(es. carrelli appendice) e "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "poster-bus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203 comma 2 lettera q del D.P.R. 495/1992).	
<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>	E' definito "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.		
<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO TEMPORANEO</b>	E' definito "impianto pubblicitario temporaneo" il manufatto, con le caratteristiche e i limiti dimensionali previsti dal Piano per le diverse tipologie di impianti pubblicitari, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili.		
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.		

<b>TABELLA 2</b>	<b>Dimensione delle insegne</b>		
	<b>Centro abitato</b>	<b>Fuori centro abitato</b>	
<b>INSEGNA D'ESERCIZIO</b>		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
Bandiera (art. 3.4.a-b)	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Frontale (art. 3.4.c)	10 m <sup>2</sup> con limite 10% Spf (2)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Tetto o pensilina (art. 3.4.d)	10 m <sup>2</sup> con limite 10% Spf (2)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Facciata (art. 3.4.d)	10% Spf (3)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Palina (art. 3.4.e)	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
Impianti di insegne	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Totem (art. 3.4.g)	Larghezza base non sup. a mt. 2 altezza dal suolo margine sup.: non sup. a mt. 6 Sup. max per faccia m <sup>2</sup> 6	Larghezza base non sup. a mt. 2 altezza dal suolo margine sup.: non sup. a mt. 6 Sup. max per faccia m <sup>2</sup> 6	Larghezza base non sup. a mt. 2 altezza dal suolo margine sup.: non sup. a mt. 6 Sup. max per faccia m <sup>2</sup> 6
Insegna parte a facciata e parte a tetto (**)	Superficie a parete non superiore al 10% della s.p.f. Superficie parte a tetto non superiore a 15mq. Superficie complessiva non superiore a 30 mq. (4)	Superficie a parete non superiore al 10% della s.p.f. Superficie parte a tetto non superiore a 15mq. Superficie complessiva non superiore a 30 mq. (4)	Superficie a parete non superiore al 10% della s.p.f. Superficie parte a tetto non superiore a 15mq. Superficie complessiva non superiore a 30 mq. (4)
<b>CARTELLO</b> (art. 9)	*18 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
(1) Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m <sup>2</sup> , è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m <sup>2</sup> , fino al limite di 50 m <sup>2</sup> .			
(2) Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite di percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto del fabbricato Spf pari a: Smp = 10% Spf			
(3) Superficie massima dell'insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su un prospetto in funzione della superficie del medesimo pari a: Smp = 10% Spf			
(4) Nel calcolo del 10% della s.p.f. si considerano oltre all'insegna di progetto anche le insegne esistenti.			
Nel centro Storico prevalgono le disposizioni della relativa disciplina particolareggiata			

\* modificato con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 16.03.2009


\*\* modificato con delibera della Giunta Comunale n. 184 del 26/09/2011

<b>TABELLA 3</b>	<b>Dimensione degli altri mezzi pubblicitari</b>		
	<b>Centro abitato</b>	<b>Fuori centro abitato</b>	
<b>MEZZI PUBBLICITARI</b>		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
<b>MANIFESTO</b>	dimensione UNI mq 0,70 X 1,00		
<b>TARGHE DI ESERCIZIO</b>	cm 40 X 25	cm 40 X 25	cm 40 X 25
<b>TARGHE PUBBLICITARIE</b>	cm 80 X 20	cm 80 X 20	cm 80 X 20
<b>BACHECA</b>	mq 1,00	mq 1,00	mq 1,00
<b>IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE</b>	m <sup>2</sup> 18	m <sup>2</sup> 6	
<b>STRISCIONE (*)</b>	cm (L.S. X 100)	m <sup>2</sup> 6	
<b>STENDARDO - BANDIERA</b>	m <sup>2</sup> 10	m <sup>2</sup> 6	
<b>VETROFANIA</b>	m <sup>2</sup> 4		
<b>TENDA</b>	m <sup>2</sup> 4		
<b>TOTEM</b>	Base non superiore a 1 mt. Altezza non superiore a 3,5 mt.	Base non superiore a 1 mt. Altezza non super. a 3,5 mt.	Base non superiore a 1 mt. Altezza non superiore a 3,5 mt.
<b>CARTELLO PUBBLICITARIO DI REALIZZAZIONI EDILIZIE</b>	Non sup. a mq. 6,00 (mq. 8,00 se integrato con indicaz. Lavori edili)	Non sup. a mq. 6,00 (mq. 8,00 se integrato con indicaz. Lavori edili)	Non sup. a mq. 6,00 (mq. 8,00 se integrato con indicaz. Lavori edili)
<b>CARTELLO INDICATORE DI LAVORI EDILI</b>	Non inferiore a 0,70 x 1,00 mt. Non sup. a mq. 6,00	Non inferiore a 0,70 x 1,00 mt. Non sup. a mq. 6,00	Non inferiore a 0,70 x 1,00 mt. Non sup. a mq. 6,00
<b>*PUBBLICITA' DIGITALE E/O CON PROIEZIONI ALL'INTERNO DI VETRINE</b>	Non superiore a cm. 100 X 150	Non superiore a cm. 100 X 150	Non superiore a cm. 100 X 150

(\*) L.S. larghezza strada

\* integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 04 giugno 2007

<b>TABELLA 4</b>		<b>Dimensione delle preinsegne</b>
<b>TIPO 1</b>		<b>PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE- TIPO E-F URBANE ED EXTRAURBANE DOTATE DI MARCIAPIEDI DI RIDOTTE DIMENSIONI</b>
Dimensione targa	<b>100x20 cm</b>	
Altezza supporto fuori terra	<b>300 cm</b>	
N. max preinsegne	<b>2</b>	

<b>TIPO 2</b>		<b>PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE TIPO C2-E -F</b>
Dimensione targa	<b>125x25 cm</b>	
Altezza supporto fuori terra	<b>300 cm</b>	
N. max preinsegne	<b>6</b>	

\*All'interno dell'area industriale come definita dalla tavola 1 valgono le indicazioni previste dal piano specifico tavole 3a-3b-3c

TABELLA 5	<b>Indicazioni per l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari</b>
Tutti i mezzi pubblicitari	<p>Bordo inferiore <math>\geq 150</math> cm  Bordo laterale <math>\geq 300</math> cm  Su marciapiedi o ove persiste camminamento pedonale <math>\geq 220</math> cm  Sono escluse da tali limiti: le vetrofanie, le scritte sulle vetrine le scritte pittoriche a muro le insegne di esercizio installate su sostegno tridimensionali (totem)</p> <p>L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.</p> <p>Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste si riducono rispettivamente a m 50 ed a 12,5 m.</p> <p>Fuori e dentro i centri abitati qualora esistesse un manufatto alto <math>&gt;</math> di 300 cm gli impianti possono essere installati in aderenza, semprechè non ostacolino la percezione dei segnali stradali.</p> <p>E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.</p> <p>Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento), ancorchè stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALTI!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc. in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale.</p>
Art. 15 commi 5-6	<p>Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.</p> <p>All'interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,5 per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem).  Se i mezzi pubblicitari persistono su camminamenti pedonali devono avere il bordo inferiore ad un'altezza maggiore uguale a m 2,20.</p>

<p>Art. 19 Insegne di esercizio</p>	<p>Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m 3 e m 5,1.</p> <p>La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,2.</p> <p>Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15.</p> <p>Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 10; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni sopra indicate.</p> <p>La collocazione di insegne a tetto è ammessa esclusivamente in zone artigianali e commerciali, come definite nel P.R.G. (P.G.T.), con posizionamento verticale in facciata.</p> <p>La collocazione di insegne a totem è ammessa di norma nell'area di pertinenza delle attività.</p> <p>L'insegna a tenda, costituita da una scritta, un simbolo, un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività cui si riferisce, è ammessa in tutte le zone del territorio comunale.</p>
-------------------------------------	--

<b>TABELLA 6</b>		<b>Localizzazioni e distanze per tutti i mezzi pubblicitari</b>		
	<b>Fuori centro abitato</b>	<b>Dentro centro abitato</b>		
Art. 16 Sorgenti luminose	Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.	Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.		
		<b>TIPO DI STRADA URBANA</b>	<b>Distanza dal bordo della carreggiata <math>D_{CAR} \leq (m)</math></b>	<b>Distanza da intersezione semaforizzata <math>D_{INT} &lt; (m)</math></b>
		D	15	300
		E	10	200
		F	10	150
	La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso, e può essere autorizzata sempre a discrezione dell'ente proprietario della strada.			
Art. 17 Tutti i mezzi pubblicitari	Art. 17 comma 2 a) m 3 dal limite della carreggiata b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e) m 150 prima dei segnali di indicazione f) m 100 dopo i segnali di indicazione g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3 comma 1 punto	Art. 17 comma 4 a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie e) entro 3 m dalla carreggiata		

	<p>20) del Codice della strada  h) m 250 prima delle intersezioni  i) m 100 dopo le intersezioni  j) m 200 dagli imbocchi delle gallerie</p>	<p>Entro i centri abitati è vietata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in ogni parte componente le strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria e in prossimità degli stessi, entro la distanza di 50 metri.</p>								
<p><b>DIVIETI</b></p>	<p>Art. 17 comma 3  a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue  b) in corrispondenza delle intersezioni  c) lungo le curve come definite all'art. 3 comma 1 punto 20) del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza  d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°  e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati  f) sui ponti e sottoponti non ferroviari  g) sui cavalcavia stradali e loro rampe  h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.</p> <p>E' consentita la deroga, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere sia il bordo verticale interno sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non inferiore a quella individuata nella tabella sotto riportata:</p> <table border="1" data-bbox="416 1196 1452 1397"> <thead> <tr> <th>TIPO DI STRADA</th> <th>DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE O DAL BORDO ESTERNO DELLA BANCHINA (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>0,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>		TIPO DI STRADA	DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE O DAL BORDO ESTERNO DELLA BANCHINA (m)	D	2	E	1	F	0,50
TIPO DI STRADA	DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE O DAL BORDO ESTERNO DELLA BANCHINA (m)									
D	2									
E	1									
F	0,50									
<p><b>Art. 17 comma 5</b>  <b>Insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza dei fabbricati</b></p>	<p>Nessun vincolo di installazione se non quello di 300 cm dal limite della carreggiata e quello di non ridurre la sicurezza stradale.</p>									



<p><b>Cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza dei fabbricati</b></p>	<p>Art. 17 comma 6 Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati la percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è riportata nella tabella 3.</p> <p>Art. 17 comma 7 Entro i centri abitati tali distanze non si applicano per gli impianti fissi per le affissioni locali collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e a una distanza non inferiore di 50 cm.</p>
<p><b>Striscioni locandine e stendardi</b></p>	<p>Le distanze dagli altri mezzi pubblicitari previste sono ridotte a 50 m fuori dei centri abitati e 12,50 nel centro abitato (vedi art. 17 comma 11).</p>

art. 20  
Preinsegne

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni entro i limiti inferiori di 100x20 e superiori di 150x30 cm.

Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo, il carattere delle scritte deve essere uguale a quello utilizzato normalmente nella segnaletica stradale vedi tabella II 22/d-22/e- 22/f- 22/l- 22/m-22/n e le denominazioni delle aziende e/o l'attività specificata deve essere minuscolo con esclusione della prima lettera. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale.

Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie:

- a. all'interno delle zone di attività concentrate, nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale, possono essere installate preinsegne dal formato 125x25 cm nelle posizioni specificate dal piano (allegato A tavole 3a-3b-3c); tali localizzazioni possono essere modificate a discrezione dell'amministrazione e in relazione a esigenze di sicurezza stradale;
- b. fuori dalla zona B (industriale) e all'interno dei centri abitati le preinsegne non possono essere installate:
  6. ad una distanza inferiore a 30 m dalle intersezioni nelle strade tipo F;
  7. a meno di 30 metri prima e dopo dei segnali stradali di pericolo e prescrizione e indicazione nelle strade tipo F;
  8. a meno di 30 metri dalle intersezioni semaforizzate nelle strade tipo F;
  9. a meno di 50 metri da segnali di pericolo e prescrizione nelle strade tipo E;
  10. di 25 m da altri mezzi pubblicitari su strade tipo E e tipo F.

Le tipologie di cartelli sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute.

La delimitazione delle zone di attività concentrate, di cui al comma 3, lett. a), è definita nella tavola 1 del presente regolamento. Nelle more dell'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale delle posizioni di cui al comma 3, lettera a), le autorizzazioni per l'installazione delle preinsegne all'interno delle zone di attività concentrate sono rilasciate nel rispetto del Codice della strada.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. All'interno dei centri abitati in presenza di particolari condizioni ambientali è concesso solo ed esclusivamente l'utilizzo dei sostegni illustrati.

Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a. tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
- b. le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
- c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".

Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

Per le ditte ubicate al di fuori delle zone di attività concentrate, il collocamento delle preinsegne è consentito lungo la viabilità ordinaria sia urbana che extraurbana secondo le prescrizioni delle presenti norme e comunque in numero massimo di quattro preinsegne (oppure due fronte/retro) per ogni ditta, purché non ricadano nelle aree vincolate di cui alla tavola 1.

All'interno della zona industriale sono definite puntualmente, nel resto del territorio valgono le prescrizioni come per gli altri mezzi pubblicitari. Devono essere installate entro 5 KM dalla sede dell'attività.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 34 – Norma transitoria**

1. I mezzi pubblicitari, già installati e autorizzati, devono essere adeguati alle norme del presente Piano entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Entro tale termine dovranno essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Piano.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 17 del presente Piano occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
3. I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativi, ma conformi alle prescrizioni del presente Piano, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.
4. Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni del Piano medesimo ovvero installati abusivamente sul suolo pubblico. Tali impianti saranno rimossi previo accertamento delle relative sanzioni.

### **ART. 35 - Entrata in vigore**

1. Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

## TITOLO II – PIANO DELLE PREINSEGNE

### ART. 1 - Piano generale e suddivisione territoriale

Il piano generale ha lo scopo di evidenziare la classificazione funzionale delle strade e di suddividere il territorio in aree omogenee. (tavola 1)

Ai fini del presente studio in planimetria sono espresse:

- a) le strade di non competenza comunale;
- b) la classificazione funzionale; nel territorio di Orzinuovi, all'interno delle strade di competenza comunale e in funzione dell'art. 2 del D.Lgs. 285/1992 sono state individuate strade tipo C2 extraurbane secondarie, tipo E urbane di quartiere, tipo F urbane locali e tipo F1 e F2 extraurbane locali;
- c) la suddivisione del territorio in:
  - zona A centro storico
  - zona B aree industriali
  - zona C identificazione dei centri abitati e del territorio comunale;
- d) aree in cui vige il divieto di installazione di tutti i mezzi pubblicitari.

### ART. 2 - Piano delle preinsegne nel Centro storico

Il piano delle preinsegne nel centro storico (Allegato A – tavola 2) identifica in planimetria gli elementi cogenti per la definizione della pubblicità.

In tale tavola sono espresse:

- a) **le posizioni** delle preinsegne;
- b) **il codice identificativo** suddiviso in 8 gruppi denominati AS1-AS2-AS3-AS4-AS5-AS6-AS7-AS8 all'interno dei quali è possibile inserire massimo 4 attività;
- c) **i contenuti** con la corretta impaginazione delle targhe, il carattere alfanumerico da utilizzare, i colori e le dimensioni dei testi, oltre che al dimensionamento della singola targa;
- d) **il particolare costruttivo** della struttura portante.

### ART. 3 - Piano delle preinsegne nella Zona industriale

Nella zona industriale come definita nella tavola 1 vige una particolare regolamentazione per l'installazione delle preinsegne.

Tale regolamentazione è espressa nell'allegato A- tavole 3A-3B\*-3C.

Nelle planimetrie sono identificate:

- a) le posizioni delle preinsegne;
- b) il codice identificativo con numero di posizione e quantità di targhe da assegnare a ogni gruppo;
- c) i contenuti con la corretta impaginazione, il carattere alfanumerico strettamente stradale, i colori e le dimensioni.

Nel piano sono previste anche 4 posizioni con struttura a portale sulle quali vengono installati i segnali di preavviso delle due principali intersezioni presenti nell'area.

### ART. 4 – Censimento della pubblicità

Nel piano è stato previsto anche il monitoraggio di parte della pubblicità stradale per evidenziare gli elementi presenti nel territorio che potrebbero essere in contraddizione con l'impostazione del presente.

Il censimento è costituito da allegato B e allegato C.

Nell'allegato B sono presenti le planimetrie tavole 4A-4B-4C-4D-4E-4F-4G-4H-4I dove sono evidenziate e codificate tutte le posizioni censite.

L'allegato C è suddiviso in 3 fascicoli denominati:

- C-1 fascicolo delle preinsegne presenti nel centro storico;
- C-2 fascicolo delle insegne e dei mezzi pubblicitari presenti nell'area industriale;

---

\* TAVOLA 3B modificata con deliberazione della G.C. n. 29 del 16.02.2009

- C-3 fascicolo delle preinsegne e dei segnali di ristorazione presenti all'interno del territorio comunale di Orzinuovi.

Ogni posizione contiene:

- **codice impianto**, formato dall'abbinamento di due lettere e di un numero, la prima lettera rappresenta la zona di riferimento, la seconda la tipologia dell'impianto e il numero è la progressiva: es. AP02 – A centro storico, P preinsegna e 02 progressiva;
- **fotografia dell'impianto;**
- **il nome della via in cui l'impianto è presente;**
- **il numero di targhe;**
- **il contenuto sintetico;**
- **il numero di autorizzazione;**
- **il proprietario;**
- **le non conformità;**
- **le note esplicative.**